

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

> Ufficio B4 Tel. 0647055322 Fax 06483691

> > Roma, 2 febbraio 2006, prot. 1256

Alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura
Ufficio Registro imprese - REA
FERRARA

Oggetto: Repertorio economico amministrativo – annotazione di figure organizzative interne all'impresa.

Con la nota n. 18632 del 24.11.2005 codesta camera di commercio ha rivolto un quesito alla scrivente con il quale chiede di esprimere un parere in merito all'accoglibilità di domande di annotazione sul REA di qualifiche la cui annotazione stessa non è prevista per legge.

Si tratta di qualifiche che hanno rilevanza meramente interna all'impresa e riguardano funzioni quali "direttore tecnico", "direttore di filiale", "direttore di stabilimento", "direttore dei lavori".

Al riguardo la scrivente osserva che in materia di REA, l'art.9 del d.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581, al secondo comma, individua i soggetti obbligati ad effettuare la denuncia REA. Al terzo comma, stabilisce che oggetto della denuncia sono le notizie economiche ed amministrative per le quali la legge prevede che si proceda all'iscrizione o all'annotazione ed aggiunge che sono iscrivibili le notizie che non sono già iscritte o annotate nel Registro delle imprese.

Soprattutto a causa della mancanza di una ricognizione sistematica della materia che consenta di disporre di un quadro organico delle tipologie di notizie rilevanti ai fini REA, allo stato attuale risulta particolarmente complesso individuare con certezza i casi di iscrivibilità di dati oltre quelli espressamente previsti dalla legge. Sembra pregiudiziale, a tali fini, scegliere fra il criterio della tipicità e della atipicità dei casi di iscrivibilità .

Secondo il parere della scrivente, per non andare incontro al rischio di adottare decisioni illegittime ed in generale per motivi cautelativi, di fronte a casi nei quali vi è il dubbio o l'assoluta mancanza di previsione normativa sull'iscrivibilità del dato, sembra preferibile aderire al criterio della tipicità dei casi di annotazione delle notizie REA.



Su quanto sopra la scrivente ritiene, quindi, di poter condividere l'orientamento di codesta Camera in merito alla necessità , oltre che di una rilevanza economico-amministrativa del dato, anche di un'espressa previsione normativa per poter procedere all'annotazione o all'iscrizione.

In linea generale tuttavia si richiama il disposto dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. 581/95, che prevede che il REA è tenuto dall'Ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di questo Ministero.

Sotto tale profilo, pertanto, si sottolinea l'opportunità di sottoporre le determinazioni relative alla tenuta del REA all'attenzione della scrivente, in una fase precedente la loro adozione.

IL DIRETTORE GENERALE (Mario Spigarelli)

F.to Spigarelli